



COMUNE DI OSASIO

Città metropolitana di Torino

10040 – Piazza Castello 11 – OSASIO TO

0119793038 – comunediOsasio@pec.it – Osasio@rupapriemonte.it

Allegato n. 1) alla LETTERA DI INVITO

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CON ANNESSO BAR DI VIA PESCHIERE.

CIG. ZF63204880

Premesso che con Determinazione n. 54 del 9/06/2021, il Responsabile dell’Area Tecnica ha aggiudicato in via definitiva alla Ditta....., quale miglior offerente della procedura di gara negoziata, la concessione del servizio di gestione in oggetto,

Tutto ciò premesso

TRA

1) Il Comune di Osasio, nel prosieguo denominato Comune, rappresentato dal Sindaco Silvio Cerutti, che interviene in questo atto, in esecuzione degli artt. 107, commi 2 e 3 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo;

E

2) La Ditta....., (C.F. P.IVA) con sede in, via, nel prosieguo denominata concessionario, rappresentata dal sig., nato a il, in qualità di legale rappresentante della Ditta di cui sopra,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1.

Il Comune di Osasio concede alla Ditta....., che accetta, la gestione degli impianti sportivi con annesso bar di via Peschiere, alle condizioni qui di seguito riportate. La struttura è composta da:

- n. 1 locale bar (mescita e sala bar) –
- n. 1 locale uso cucina –
- impianti sportivi (volley, campo da tennis/calciotto/basket, campo da calcio)

La struttura viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova perfettamente noti al gestore.

Il gestore dovrà assumere l'obbligo di usare, conservare, mantenere e restituire ogni cosa nello stato di consegna, al termine della gestione, salvo il naturale deperimento per l'uso. Il gestore, a propria cura e spese, potrà apportare miglioramenti ed adattamenti al complesso oggetto di concessione, solo previa autorizzazione scritta del Comune e, ove necessario, dopo l'acquisizione dei provvedimenti amministrativi concessori od autorizzativi richiesti dalla vigente normativa in materia. Contestualmente, al rilascio di detta autorizzazione e, quindi, volta per volta, il Comune dovrà esprimere il proprio insindacabile intendimento di considerare le anzidette modifiche acquisite all'immobile:

- a) a titolo provvisorio, con obbligo del concessionario allo sgombero, entro la scadenza della concessione;
- b) in via definitiva, a titolo gratuito;
- c) in via definitiva, a titolo oneroso per il Comune che rifonderà le spese sostenute in misura da convenirsi preliminarmente con l'Amministrazione Comunale.

Si conviene che le somme eventualmente spese per la manutenzione straordinaria e/o la messa in sicurezza da parte del Concessionario, potranno essere detratte dal canone di gestione offerto, previo controllo e verifica da parte dei competenti uffici;

Art. 2.

La presente gestione avrà durata di anni 9 (nove) più un anno eventuale di rinnovo, con decorrenza dalla data di attivazione del servizio, da attestarsi con apposito verbale di inizio attività. Il servizio dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla consegna dei locali.

Il periodo di apertura minimo degli impianti con annesso bar da garantire è il seguente e con i seguenti orari:

.....;

E' vietato il tacito rinnovo della presente convenzione.

L'Amministrazione si riserva comunque la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione con preavviso di giorni 90, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore, senza che il gestore possa pretendere compensi od indennizzi di sorta.

Il gestore, a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione accordata, dandone preavviso almeno 90 giorni prima con lettera raccomandata o pec.

La struttura dovrà essere riconsegnata al Comune non oltre il 15[^] giorno dal termine finale di cui sopra, in stato di perfetta pulizia e manutenzione, da constatarsi in apposito verbale.

Art. 3.

Il canone mensile è stabilito in € (euro) + IVA, da corrispondere entro i primi cinque giorni dell'inizio del mese di gestione.

Art. 4.

Sono previste le seguenti clausole a carico del gestore: divieto di opporre eccezioni dirette a:

- a) non pagare o a ritardare il pagamento del canone (clausola solve et repete);
- b) non corrispondere le spese relative alle imposte/tasse, collegate allo svolgimento del pubblico esercizio e degli impianti;
- c) ritardare la riconsegna dell'immobile nello stato di fatto descritto nel verbale.

Art. 5.

Spetta al gestore provvedere:

- al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- al rimborso delle spese relative alle utenze quali elettricità e servizio idrico, anticipate dal Comune;
- al pagamento di tutte le imposte, le tasse, i contributi, i diritti di qualsiasi genere inerenti all'esercizio;
- alle spese per l'assunzione di responsabilità relativamente al personale addetto al servizio, comprese le assicurazioni e le previdenze prescritte dalle Leggi a favore di esso.;
- alla pulizia quotidiana dei locali e dei servizi igienici pubblici;
- allo svuotamento quotidiano dei cestini e pulizia giornaliera dell'area circostante il bar evidenziata nella planimetria allegata;
- agli interventi di manutenzione ordinaria del bar;
- a tenere affisso il listino dei prezzi (salvo adeguamenti ISTAT);
- alla consegna delle chiavi all'Ufficio tecnico entro 15 gg dal termine della gestione;
- a segnalare al Comune mediante e-mail eventuali mal funzionamenti, situazioni di potenziale pericolo alle persone e/o alle attrezzature presenti, danneggiamenti, etc.
- ad osservare gli orari di apertura al pubblico così come sopra riportati;
- A garantire al Comune l'utilizzo gratuito delle strutture sportive (es. per l'organizzazione dei Centri estivi e per il Gioco a carte degli anziani);
- ad ottenere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni che a norma di legge e di regolamenti sono previste per l'espletamento dell'attività oggetto della presente gestione ed assolvere tutti gli adempimenti fiscali;
- a stipulare, con oneri a suo carico, Polizza assicurativa con primarie compagnie per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, con massimale unico non inferiore a €. 500.000,00 di cui sarà tenuto a fornirne copia al Comune all'atto della sottoscrizione della presente convenzione;

- a non installare videogiochi slot-machine o altre apparecchiature legate al gioco d'azzardo;
 - a contrastare l'abuso di alcool con impegno attivo a prevenire ogni forma di abuso di alcool all'interno del locale, con particolare riferimento all'identificazione dei minori e alla gestione di eventuali clienti in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica;
 - a garantire l'apertura durante eventi sportivi rilevanti anche in giorni festivi e il mattino.
- L'eventuale attività musicale all'aperto potrà essere effettuata nel rispetto del piano di zonizzazione acustica e previa autorizzazione mediante Suap e pagamento dei diritti SIAE di legge.

Il gestore ha già correttamente presentato allo sportello Suap del Comune la dovuta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Art. 6.

Il BAR è concesso in gestione o per la somministrazione di alimenti e bevande, con attività di ristorazione.

E' vietata la sub-gestione e la cessione a terzi.

Art. 7.

Spettano al Comune:

- gli interventi di manutenzione straordinaria (anche realizzati dal concessionario a scampo del canone);
- la copertura assicurativa dell'immobile contro i rischi dell'incendio e della responsabilità civile, derivanti dalla proprietà.

Art. 8.

Il gestore è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: nello specifico il gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'immobile, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dalla gestione.

Art. 9.

Il gestore deve assicurare la gestione dell'esercizio pubblico con proprio personale. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi fra il Comune ed il personale incaricato/assunto dal gestore.

Il gestore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga altresì ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e degli accordi locali integrativi degli stessi e ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

applicabili, alla data di stipula della presente convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il gestore si obbliga a realizzare il piano di gestione presentato in sede di offerta e ivi allegato in parte integrante e sostanziale.

Art. 10.

Il Comune potrà ispezionare o far ispezionare l'immobile concesso, anche allo scopo di constatarne lo stato d'uso.

Art. 11

L'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione della presente convenzione per fatto e colpa del gestore, nei seguenti casi:

1. gravi e continue violazioni da parte del gestore degli obblighi contrattuali, in caso di persistenza a seguito di formale contestazione da parte del Comune;
2. diminuzione delle misure di sicurezza;
3. reiterata inosservanza delle norme di igiene;
4. qualora il gestore o i suoi collaboratori/dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale;
5. quando il gestore abbia di fatto sub-concesso l'immobile;
6. il mancato rispetto degli obblighi contrattuali previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
7. per motivi di ordine pubblico.

Al di là dei casi di risoluzione della gestione, per inadempienze agli obblighi derivanti dalla gestione stessa, il comune comminerà al gestore il pagamento di una penale che va da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00 da applicarsi da parte del Responsabile del servizio, sulla base di una valutazione della gravità delle inadempienze medesime. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione alla quale il gestore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica.

Con riferimento alla riconsegna della struttura, in caso di mancato rilascio oltre il termine di cui all'art. 2 verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 12.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione Comunale ed il gestore saranno devolute al Tribunale di Torino.

Art. 13.

Nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE n. 679/2016, il gestore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo. Il gestore si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori della struttura nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy.

Art. 14

Le parti danno atto che la presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Per il Comune di Osasio**Il concessionario**